

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO  
DEL COMUNE DI VERNAZZA

---

ART. 1 - OGGETTO

---

1. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno nel Comune di Vernazza, ai sensi dell'art. 4 Decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011 "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale";
2. Nel Regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure applicabili in caso di inadempimento.
3. Il gettito dell'Imposta di Soggiorno è destinato a finanziare gli interventi in materia di turismo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.

ART. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

---

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive, ubicate nel territorio del Comune di Vernazza, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo, fino ad un massimo di 3 (tre) pernottamenti consecutivi.

ART. 3 - SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

---

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto, non residente nel Comune di Vernazza, che pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 2. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura presso la quale soggiorna, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva ospitante, come previsto dai successivi articoli 6 e 7, è titolare di competenze strumentali all'esazione del tributo nei confronti del Comune di Vernazza, operando in veste di Agente Contabile.

ART. 4 - ALIQUOTE

---

1. Le aliquote dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita Deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., entro la misura massima stabilita dalla Legge.
2. L'Imposta di Soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti e può essere graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa regionale.

## ART. 5 - ESENZIONI E RIDUZIONI

---

1. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta di Soggiorno:
  - a) I minori fino al compimento del decimo anno di età;
  - b) Il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa;
  - c) I soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria;
  - d) Gli appartenenti alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco ed agli operatori della protezione civile che pernottano per esclusive esigenze di servizio;
  - e) Autisti ed accompagnatori di gruppi turistici;
  - f) I soggetti residenti nel Comune di Vernazza.
2. L'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente vanno attestate utilizzando i moduli resi disponibili dal Comune di Vernazza ad eccezione di quelle indicate alla lettera f).
3. Nel periodo intercorrente tra il 01 gennaio ed il 28 febbraio e tra il 01 novembre ed il 31 dicembre, l'imposta non viene applicata.

## ART. 6 - MODALITÀ DI PAGAMENTO E ADEMPIMENTI

---

1. L'Imposta si intende assolta al momento del pagamento e del rilascio, da parte del gestore della struttura, di quietanza; nel caso di fattura/ricevuta fiscale, l'importo dell'imposta di soggiorno deve essere indicato separatamente; in alternativa il gestore potrà rilasciare una ricevuta a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
3. I gestori delle strutture ricettive hanno l'obbligo di comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese il numero delle persone che hanno pernottato presso la propria struttura nel periodo oggetto della rilevazione, l'eventuale numero dei soggetti esenti, con indicazione della causa che dà diritto all'esenzione e la presentazione della relativa eventuale certificazione, l'eventuale numero di soggetti che hanno rifiutato di pagare l'imposta, con l'indicazione delle generalità, l'imposta dovuta e gli estremi di versamento della stessa.
4. Il gestore della struttura ricettiva, presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta, provvede alla riscossione e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento al comune delle somme incassate.

5. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere trasmessa al Comune unicamente per via telematica utilizzando, a tal fine, il software di gestione messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale sul sito ufficiale del Comune ([www.comune.vernazza.sp.it](http://www.comune.vernazza.sp.it)).

#### ART. 7 - VERSAMENTI

---

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Vernazza entro dieci giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità:
  - in contanti presso lo sportello di tesoreria;
  - mediante bonifico bancario;
  - mediante altre forme di pagamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale.

#### ART. 8 – OBBLIGHI DEI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE

---

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Vernazza sono tenuti a informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
  2. Essi hanno l'obbligo di dichiarare mensilmente all'Ente:
    - a) il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura nel corso del mese precedente;
    - b) Il relativo periodo di permanenza;
    - c) Il numero di pernottamenti soggetti all'imposta;
    - d) Il numero di soggetti esenti dal pagamento e la relativa motivazione in base al precedente art. 5;
    - e) L'imposta dovuta.
  3. La dichiarazione deve essere trasmessa al Comune mediante le procedure definite dall'Amministrazione Comunale così come indicate al comma 5) del precedente art. 6, in corrispondenza del versamento dell'imposta.
  4. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto a far compilare all'ospite, che si rifiuti di versare l'imposta, l'apposito modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale e trasmetterlo all'Ufficio Tributi del Comune.
  5. In caso di rifiuto anche della suddetta compilazione da parte dell'ospite, il gestore dovrà segnalare l'inadempienza, mediante modulo specifico predisposto dall'Amministrazione Comunale da trasmettere con le modalità di cui al comma precedente.
  6. I gestori sono tenuti alla conservazione dei dati relativi all'imposta di soggiorno che riguardino i 5 anni precedenti a quello in corso.
-

## ART. 9 - DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

---

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al punto 6, comma 3.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione Comunale può:
  - a) invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
  - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

## ART. 10 - SANZIONI

---

1. Le violazioni delle norme contenute nel presente regolamento sono punite con le sanzioni tributarie irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
  2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno si applica la sanzione tributaria pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 471/1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 472/1997.
  3. Per l'omessa o infedele dichiarazione alle prescritte scadenze, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 a 500,00 euro, ai sensi dell'art.7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.
- 
-

#### ART. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA

---

1. Le somme dovute all'Ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

#### ART. 12 - RIMBORSI

---

1. Nei casi di versamento dell'imposta in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato in compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze; gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 6, comma 4.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere chiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni decorrenti dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

#### ART.13 - CONTENZIOSO

---

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, ai sensi del D. Lgs. 546/1992;

#### ART. 14 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

---

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2019.